

STATUTO

ANTONIO TESSITORE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAPESENNA CE VIA G.
MARCONI 3

Numero REA: CE - 279579

Codice fiscale: 03873200616

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-REQUISITI DI MUTUALITA'		
Art.1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa socia-	ALLEGATO "A" Al rep. 100.607 Alla racc. 16.576	
le a responsabilità limitata denominata:		
"ANTONIO TESSITORE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"		
La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Ammi-		
nistrativo nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codi-		
ce Civile presso il quale verranno depositati annualmente i		
bilanci e sarà disciplinata dalle norme contenute in questo		
atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla Legge,		
dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice civile		
ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per		
le società a responsabilità limitata.		
Art.2) La società ha la sua sede legale nel Comune di Casape-		
senna . La società, nei limiti e con l'osservanza degli obbli-		
ghi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o de-		
positi nei modi, forme e termini di legge.		
Art.3) La Società Cooperativa ha durata a tutto il 31 dicembre		
2050 . L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici,		
filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazio-		
nale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale		
nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la de-		
cisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la		
istituzione, la modificazione e soppressione di sedi seconda-		
rie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rap-		

porti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.4) È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art.2514 c. c., si impone: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCOPO E OGGETTO - Art.5) La cooperativa avvalendosi prevalentemente dell'attività dei soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività: la società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge 8/11/1991 n. 381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata legge n.381/91, e successive circ. min. lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività' di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 l. 381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi attraverso: - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o

4 di 23

	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e for-	
	mativo; - ricerca ed erogazione di servizi culturali; - assi-	
	stenza sociale, ai sensi della legge 8/11/2000, n.328, recante	
	legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-	
	terventi e servizi sociali; - servizi strumentali alle imprese	
	sociali, di cui all'art.2, I co., lett.m) D-Lgs. 24/03/2006,	
	n.155; - la realizzazione di attività di formazione, progetta-	
	zione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e per-	
	fezionamento professionale, a favore dei lavoratori, giovani	
	ed adulti nonché degli apprendisti e dei lavoratori studenti;	
	- la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività	
	formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori	
	italiani ed esteri migranti o emigrati in Italia e all'estero;	
	- la realizzazione di attività di istruzione e di educazione	
	popolare a favore dei giovani e degli adulti, in conformità	
	alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di lavo-	
	ro; - lo svolgimento di attività di informazione e di sensibi-	
	lizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavo-	
	ro nonché di orientamento per le scelte professionali e di	
	raccordo tra domanda ed offerta di lavoro; - la realizzazione	
	di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio	
	personale direttivo, docente e degli operatori tecnici ed am-	
	ministrativi; - la realizzazione di attività di preparazione	
	ad esami scolastici e concorsi a favore dei lavoratori occupa-	
	ti e non; - la realizzazione diretta od in collaborazione con	

	istituzioni ed enti sia pubblici che privati, nazionali ed in-	
	ternazionali, e con la Regione Campania ed altri enti locali	
	di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di as-	
	sistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi;	
	- la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a studi,	
	convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e socia-	
	le, sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità e,	
	comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente	
	alla formazione professionale, sociale e culturale dei lavora-	
	tori occupati e non; - l'elaborazione, la pubblicazione e la	
	diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale di-	
	dattico - formativo; - la partecipazione attraverso specifiche	
	intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitaria-	
	mente da enti di formazione professionale; - la promozione,	
	attraverso gli enti bilaterali, o specifici accordi con setto-	
	ri imprenditoriali merceologici o singole imprese, la forma-	
	zione continua e l'attività di aggiornamento nell'ambito di	
	processi di ristrutturazione e di riconversione; - lo svolgi-	
	mento di attività di consulenza rivolta a lavoratori e non,	
	nonché attività di consulenza aziendale, direzionale e strate-	
	gica. La società si propone, altresì, di svolgere le seguenti	
	ulteriori attività: - eseguire interventi di tipo socio - psi-	
	co - pedagogico di assistenza sociale anche a domicilio, di	
	aiuto domestico, di assistenza scolastica a soggetti portatori	
	di handicap di qualsiasi natura e causa, di ogni razza e cit-	

7 di 23

	re, insegnanti di sostegno e di tutte le altre figure che la	
	legge prevede; detti corsi sono indirizzati ai soci della coo-	
	perativa ed a persone esterne compresi enti pubblici e priva-	
	ti, associazioni ed altri; - promuovere attività di formazio-	
	ne, orientamento ed informazione nell'ambito delle attività	
	inerenti ai bisogni dell'età geriatrica; - progettare e gesti-	
	re attività di sostegno della terza età; - promuovere inizia-	
	tive di prevenzione, riduzione del danno, inserimento lavora-	
	tivo ed interventi innovativi nell'ambito dell'uso ed abuso di	
	sostanze psicotrope; - attività di progettazione e realizza-	
	zione di interventi a favore di handicappati gravi; - favorire	
	la solidarietà sociale nei confronti della povertà; - promuo-	
	vere e progettare attività inerenti la New - Economy, con ri-	
	ferimento all'orientamento, formazione ed informazione; - pro-	
	muovere iniziative e organizzare, in collaborazione con enti	
	pubblici e privati, misure a tutela dell'ambiente e del patri-	
	monio artistico, culturale e architettonico ivi comprese le	
	biblioteche, attraverso la gestione di iniziative di turismo	
	sociale; - promuovere iniziative dirette all'approfondimento	
	della conoscenza dei fenomeni sociali, con particolare riferi-	
	mento a quelli criminosi, sensibilizzando e informando l'opi-	
	nione pubblica alla cultura della legalità per la crescita	
	culturale di una comunità alternativa alla camorra, con inter-	
	venti sia nelle scuole che nell'area del disagio minorile e	
	giovanile; - promuovere progetti e censimenti per avere una	

	migliore qualità ed una maggiore quantificazione dei bisogni	
	dell'utenza dei portatori di handicap, terza età ed in modo	
	particolare di tutto ciò che coinvolge la sfera infantile,	
	promuovere, anche attraverso l'apporto di enti pubblici e pri-	
	vati e di associazioni, iniziative permanenti di informazione	
	e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione,	
	riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne é colpito; -	
	offrire consulenze per tutto quanto é inerente agli scopi pre-	
	fissati dalla cooperativa, anche in relazione ai diritti eco-	
	nomici e non, riconosciuti alle categorie che la cooperativa	
	intende tutelare dalla normativa vigente, ivi compresi il ser-	
	vizio "InformaGiovani" così come previsto dalla normativa vi-	
	gente; - organizzare ed offrire assistenza medica - infermie-	
	ristica, anche specializzata, a domicilio o in altri luoghi di	
	permanenza pubblici e privati a soci e a terzi; - assumere la-	
	vori di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, giardinaggio,	
	facchinaggio, trasporto cose e/o persone in proprio e/o per	
	conto terzi presso enti pubblici e/o privati, scuole, ospeda-	
	li, strutture sanitarie, ditte private e privati cittadini; -	
	organizzazione e gestione, anche su concessione di enti pub-	
	blici e/o privati, di asili nido e infantili, mense, bar, ri-	
	storanti, alberghi, pensioni, lavanderie, campeggi, lidi e	
	stabilimenti balneari, aziende agricole e agrituristiche, cen-	
	tri turistici e/o culturali, assistenziali e/o ricreativi,	
	centri di educazione psicofisica per anziani, handicappati ed	

10 di 23

11 di 23

tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto.

CAPITALE SOCIALE - Art.6) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI - QUOTE- Art.7) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2522 C.C. Art.8) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali. I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie: a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti; b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art.2 della legge 381/91. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della L.381/91. Ogni socio è

	iscritto in una apposita sezione del libro soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Art.9)	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consi-	
	glio di amministrazione, specificando: a) cognome, nome, luogo	
	e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone docu-	
	mentazione in carta semplice; b) i motivi della richiesta,	
	l'attività che intende svolgere e l'indicazione della catego-	
	ria a cui chiede di essere iscritto; c) l'ammontare della quo-	
	ta sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle	
	disposizioni di legge; d) la dichiarazione di attenersi alle	
	norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali. Art.10) Sulla doman-	
	da di ammissione delibera il consiglio di amministrazione	
	con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la pro-	
	cedura prevista dall'art.2528 C.C. Art.11) Le quote dei soci	
	non possono essere cedute con effetto verso la società se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che	
	intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento	
	che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richie-	
	sta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per dive-	
	nire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazio-	

	ne deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli	
	effetti dell'art.2530 c.c. Art.12) La qualità di socio si per-	
	de per recesso, per esclusione o per causa di morte. Art.13)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio	
	che: - abbia perduto i requisiti per l'ammissione; - non si	
	trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio	
	di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a nor-	
	ma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.	
	Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso ri-	
	ferimento all'art.2532 del C.C. Art.14) L'esclusione sarà de-	
	liberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti	
	dall'art.2533 del Codice Civile. Art.15) Le deliberazioni	
	adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere	
	comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno. Art.16) In caso di morte, gli eredi del so-	
	cio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di so-	
	cio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è	
	sancito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibe-	
	ra. Art.17) La liquidazione della quota ha luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il re-	

15 di 23

16 di 23

17 di 23

	Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.	
	Art.29) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa,	
	venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto	
	l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più an-	
	ziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il	
	rinnovo dell'intero Consiglio. Art.30) Al Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente	
	è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli	
	stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammini-	
	strative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi	
	di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare	
	avvocati e procuratori alle liti. Il cdA, nei limiti delle di-	
	sposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nomi-	
	nare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per	
	determinate categorie di atti e contratti.	
	COLLEGIO SINDACALE - Art.31) Il Collegio Sindacale è organo di	
	controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora	
	ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combi-	
	nato disposto degli artt.2543 e 2477 c.c. Qualora istituito,	
	il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE - Art.32) Il patrimonio della società coo-	
	perativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabi-	
	le ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del	

19 di 23

promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO - Art.35) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art.2545 c.c. Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI - Art.36) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Art.37) Le controversie che potranno

	sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Or-	
	gani, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del pre-	
	sente atto costitutivo e successive modificazioni, con esclu-	
	sione delle materie che non possono formare oggetto di compro-	
	messo a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbi-	
	trale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Il Collegio	
	Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irri-	
	tuale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insedia-	
	mento. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del Decreto Legislativo n.5/2003.	
	NORME TRANSITORIE E FINALI - Art.38) In caso di scioglimento	
	della Società Cooperativa, ai sensi dell'art.2545 duodecies	
	del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della	
	liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	Art.39) Per quanto non stabilito dal presente statuto si ri-	
	chiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile	
	ed le leggi speciali vigenti in materia.	
	F.to Nicolas Francisco Piccolo	
	F.to Galeone Amalia	
	F.to Antonia Esposito	
	F.to Not. Elda Romano (I.s.)	
	La presente è copia conforme al suo originale, consta di fac-	

Aversa

La presente copia su supporto informatico, in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, è conforme all'originale documento su supporto analogico, e si rilascia per Uso del Registro Imprese, ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n.89 e dell'art.22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs.7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche)

(Esente da bollo a norma del combinato disposto dell'art.10, comma 8, del D.lgs. 460/1997 e dell'art.27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.642)

Aversa, 11 giugno 2018

Firmato digitalmente: Elda Romano Notaio